

**Tribunale Ordinario di Trani**  
**Sezione civile – area commerciale / crisi d'impresa**  
R.G.V.G. n. **OMISSIS** / 2026

***La Giudice delegata***

Letto il ricorso ex art. 19 c.c.i.i. proposto da **OMISSIS S.R.L.**;

rilevato che la società debitrice ha fatto domanda di protezione ex art. 17 c.c.i.i., con tempestivo ricorso rispetto all'iscrizione nel registro delle imprese dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto;

visto l'esito della comparizione delle parti e dell'esperto;

esaminata la relazione dell'esperto, avv. **OMISSIS**;

osservato che l'art. 19, 4° comma, c.c.i.i. prevede che all'udienza il tribunale, sentiti le parti e l'esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. La disposizione prevede inoltre l'obbligatorio ascolto di eventuali soggetti terzi nel caso in cui le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidano su loro diritti;

rilevato in sostanza che nella disciplina delle misure protettive serventi il percorso di composizione negoziata si immagina che quanto meno i creditori che hanno in corso procedure esecutive o cautelari o le hanno preannunciate debbano essere sentiti in contraddittorio assieme ad eventuali terzi coinvolti nella decisione mentre per converso non è né ragionevole né necessario coinvolgere qualunque creditore;

verificata la notifica, a cura del ricorrente, con le modalità indicate dal tribunale, ai creditori del decreto di convocazione di udienza;

ritenuto pertanto che il contraddittorio è integro;

osservato che l'art. 2 lett. p) c.c.i.i. dispone che per misure protettive si intendono le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza;

rilevato che l'art. 19, 4° comma, c.c.i.i., prevede la conferma delle misure protettive (dopo aver sentito l'esperto, il quale rende parere sull'idoneità delle misure a garantire il buon esito delle trattative) dovendosi stabilire la durata non superiore a 120 gg. prorogabili;

rilevato nella specie non vi è opposizione di alcun creditore;

rilevato che l'esperto ha rilasciato un parere favorevole alla conferma delle misure richieste;

ritenuto a questo punto che appare opportuna una conferma delle misure, al fine di consentire maggiori interlocuzioni con il creditore **OMISSIS S.P.A.**;

**P.Q.M.**

Conferma le misure protettive richieste, disponendo il divieto di tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive, mobiliari ed immobiliari, sul patrimonio della società debitrice;

fissa in gg. 120 la durata delle misure protettive a decorrere dalla pubblicazione della domanda;  
dispone l'iscrizione del presente decreto nel registro delle imprese.

Si comunichi.

Trani, 01/07/2026

La Giudice  
Dott.ssa **OMISSIS**